

U. R. C. O. F. E. R.

RIVISTA TRIMESTRALE

AVVOCATURA
EMILIANO - ROMAGNOLA

11

APRILE - GIUGNO 1981

SOMMARIO

Difensore imputato di reato connesso con quello contestato al suo assistito: una incompatibilità (extra legem) per l'esercizio della difesa?	25
Giurisprudenza disciplinare - Massimario	31
Parziale trasferimento degli uffici giudiziari di Bologna	35
L'accesso alla professione in un sondaggio di opinione dei praticanti procuratori	37
Neo-laureato cerca (per iscritto) uno studio per la pratica professionale	42
I temi degli esami di procuratore legale per l'anno 1981	44
Sul contributo 1980 per la Cassa di Previdenza	44
Sanctus Ivis breto erat (Dott. Proc. Bruno Cardani)	45
Del coraggio e della coerenza	47

DIFE
CON
(EXT

anco
che
tratt

— a
colle
di st
tific
mo u
fesa.
vest
denz
è il
verif
hann
o pe
sime

favor
vedil
ricor
in p
rivis
Cons
sider
Diale
qui i
dei c

ad u
fra d
il re
tere
quel
rico
il se
serci
« gli
patib
di qu
di co
c.p. p
assis

DIFENSORE IMPUTATO DI REATO CONNESSO CON QUELLO CONTESTATO AL SUO ASSISTITO: UNA INCOMPATIBILITA' (EXTRA LEGEM) PER L'ESERCIZIO DELLA DIFESA?

La questione non è senza precedenti, ma — per quanto ci risulta — è ancora inedita; e giacché investe profili squisitamente professionali, oltre che di natura processuale, questa rivista ci sembra la sede più indicata per trattarla espressamente.

Non è senza precedenti in quanto — limitatamente almeno al notorio — alcuni anni fa si verificò un caso analogo, anzi più singolare ancora: un collega di Bologna era stato imputato per concorso negli stessi reati (quelli, di stampo politico) già contestati ai suoi difesi; il P.M. di Bologna gli notificò ordine di comparizione e, contestualmente, un provvedimento (crediamo un «decreto» motivato) di revoca, per incompatibilità, dell'esercizio di difesa, in quel procedimento e per quegli imputati. Il caso, come si vede, rivestiva carattere di assoluta eccezionalità, posto che realizzava una incidenza (negativa) sul diritto di difesa ad opera della « controparte », quale è il P.M. rispetto all'imputato. E probabilmente situazioni analoghe si sono verificate nei tanti processi, segnatamente politici, che in questi ultimi anni hanno visto estendere le imputazioni, o per concorso nei medesimi reati, o per reati connessi (è balzato qui alla ribalta, con forme spesso opinabilissime, il reato di favoreggiamento personale) a carico di avvocati difensori.

Sulla scottante materia afferente ad una sorta di rilettura del reato di favoreggiamento in chiave anti-professionale già vi sono state, ed è prevedibile ed auspicabile vi siano ancora, non poche iniziative, fra le quali ricordiamo una apposita disamina indetta dalla Unione delle Curie (ved. in proposito l'intervento del Consiglio degli Ordini di Bologna, in questa rivista, fascicolo 10/1981, p. 14), ed un nutrito dibattito organizzato dal Consiglio degli Ordini di Roma il 6 e 7 giugno c.a. su relazioni del Presidente Valensise e dei Professori Vassalli e Nuvolone (ora pubblicate in *Dialectica*, fasc. 3/4 del 1981, alle pagg. 41 e segg.). Ma la questione che qui intendiamo affrontare è diversa, poiché non attiene ai profili sostanziali dei casi ricordati, bensì a quelli professionali e processuali.

Il 4 giugno 1981 un Giudice istruttore di Bologna emette e fa notificare ad un avvocato del Foro di Bologna due diversi e separati provvedimenti, fra di loro consequenziali: col primo, un mandato di comparizione, contesta il reato di cui all'art. 611 c.p. (minaccia per costringere taluno a commettere un reato) con alcune aggravanti (in poche parole: secondo l'accusa quell'avvocato avrebbe minacciato un testimone che aveva depresso a carico del suo difeso, tentando di indurlo a cambiare versione dei fatti); con il secondo, considerato che « non è compatibile nello stesso soggetto l'esercizio della funzione defensoriale con la condizione di imputato », visti « gli artt. 124 e segg. c.p.p. », il Giudice rileva ex officio e decide « l'incompatibilità » di quell'avvocato all'esercizio delle funzioni difensive a favore di quell'imputato, in quel procedimento (tengasi presente che nel mandato di comparizione era contestata anche l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 c.p. per avere l'avvocato commesso il reato « al fine di assicurare al proprio assistito l'impunità dai delitti » che a questi erano stati addebitati).

Per completare il quadro dei riferimenti va detto anche che avverso il secondo provvedimento (quello sulla « incompatibilità ») il collega interessato ha interposto ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 539 n. 4 c.p.p. (annullamento di provvedimento c.d. *abnorme*); e che lo stesso Giudice ha emesso altri quattro provvedimenti analoghi, nei confronti di altrettanti avvocati, questi avendoli imputati di favoreggiamento personale.

Anche su quest'ultimo profilo della vicenda sarebbe interessante soffermarsi, posto che il merito del suddetto reato investe una prassi assai diffusa: lo scambio dei verbali di interrogatorio fra avvocati che assistono, in istruttoria, persone imputate di concorso nello stesso reato o di reati connessi. Ma per quanto preannunciato in premessa, preferiamo in questa occasione esaminare il solo aspetto processuale. Tanto più che fra non molto si dovrebbe conoscere (e sarà una occasione per riprendere l'argomento) l'esito del « sondaggio di opinione », intitolato « Quali confini per il diritto di difesa? », sollecitato mesi fa dalla rivista *Studio legale*, nel quale era prevista, fra altre, la domanda « può l'avvocato comunicare le notizie apprese nel corso dell'interrogatorio del suo assistito detenuto al collega che difende un coimputato del medesimo reato o di un reato connesso? ». Il quesito è leggermente diverso da quello occorso nel procedimento istruttorio da noi riferito; ma, ci si consenta la ripetizione, non è del merito della questione sul favoreggiamento che ci proponiamo di soffermarci.

Non è senza ragione, a nostro parere, che nel disporre la *incompatibilità* delle contemporanee qualifiche (o situazioni soggettive) di *difensore* di un imputato e di *coimputato* per reato connesso, il Giudice ha fatto generico richiamo agli artt. 124 e segg. c.p.p.: il fatto è che non si rinviene nel codice vigente, né altrove, una specifica disposizione regolante il caso di specie. L'unica *incompatibilità* per l'esercizio della difesa penale prevista nel codice di rito è quella disciplinata nell'art. 133 c.p.p. Essa concerne però la difesa, da parte di un avvocato, di più imputati, nel medesimo procedimento, i quali si trovino fra di loro in posizione non conciliabile con una unica linea di difesa; tipica al riguardo la situazione del chiamante e del chiamato in correità, ovvero quella, più sfumata, di esigenza di differenziazione difensiva, anche sul mero piano argomentativo. E' chiaro che in tali situazioni uno degli imputati finisce con l'essere sacrificato, non potendo un medesimo difensore sostenere contemporaneamente, o in rapida successione cronologica, prima una tesi, favorevole ad uno dei suoi assistiti, e poi la tesi contraria o quanto meno quella divergente, favorevole all'altro coimputato.

Nelle situazioni sopra delineate uno dei coimputati finisce col trovarsi, di fatto, privo di reale, completa, disinibita difesa; e ciò spiega perché è intervenuta la Corte costituzionale, con sentenza 59/1959, a rimuovere quegli ostacoli che il testo originario dell'art. 133 c.p.p. conteneva rispetto ai limiti soggettivi e temporali di rilevanza della incompatibilità, la quale si traduceva (e si traduce) in una nullità d'ordine generale.

Ripensando il provvedimento del Giudice istruttore di Bologna, che consta di due momenti: *a*) il rilievo della *incompatibilità* e *b*) la *revoca ex officio* dell'esercizio della difesa (sia pure limitatamente a quell'imputato, in quel procedimento); si ha l'impressione di una applicazione non già di (inesistente) norma specifica, ma della... rubrica dell'art. 133 c.p.p. Questa infatti è indicata come « Incompatibilità e revoca dei difensori ».

Ma se così fosse, l'errore, anche sotto questo profilo, sarebbe evidente: l'art. 133 citato descrive due fattispecie processuali, l'una (primo comma) concepita quale « incompatibilità » (si tratta della situazione di co-difesa poco sopra ricordata); l'altra (secondo comma) riguardante la sostituzione o, appunto, la *revoca* di difensore da parte dell'imputato. Dunque due situazioni diverse, non cumulabili in unico provvedimento, come alibi per una *revoca d'ufficio* della nomina fiduciaria di un difensore: revoca che il codice neppure ipotizza, per la intuibile eccezionale gravità del fenomeno.

Il legislatore non ha previsto neppure il caso di revoca, da parte del giudice, di un difensore che egli stesso abbia nominato d'ufficio. Anzi, proprio su questo punto sono saltati, nell'ultimo decennio, alcuni disegni di legge per la difesa dei non abbienti, in quanto orientati a consentire la revoca d'ufficio, sia pure a determinate condizioni eccezionali, del difensore nominato d'ufficio. La *ratio* di quanto precede è intuibile: una volta che il difensore (non importa più se tale per nomina fiduciaria od ufficiosa) ha iniziato la sua opera, spesse volte necessariamente di contrasto dell'attività dell'inquirente, non si può consentire che il giudice la interrompa mediante revoca. Sarebbe come renderlo arbitro anche della linea di difesa dell'imputato, a tutto scapito della libertà di scelte di questi e, non di rado, della verità oggettiva.

Ora, se un giudice non può revocare la nomina di un difensore che egli stesso, d'ufficio, ha incaricato per la difesa di chi non aveva, o non aveva più, difensore di sua fiducia (soltanto per « giustificato motivo » è possibile la sostituzione di un difensore ufficioso, ai sensi dell'art. 128, comma 4°, c.p.p.; ma la sostituzione non è una revoca del precedente!); meno che mai può revocare una nomina fatta proprio dall'imputato, la cui scelta su professionista legalmente esercente è e deve rimanere incensurabile.

Inutile dire che l'art. 133 c.p.p. non consente neppure applicazioni analogiche, cioè fuori dei casi ivi descritti e regolati. Né a questa disposizione si può ricorrere nel caso di motivata rinuncia del mandato da parte del difensore (art. 5, cpv., disp. att. c.p.p.). Si versa, in questo caso, nella situazione di imputato che « rimane privo » di difensore, e quindi intervengono le disposizioni sulle nomine d'ufficio, ai sensi dell'art. 128 c.p.p.

Da tutto quanto precede, dunque, sembra potersi sicuramente affermare che l'unica eventuale possibile *revoca* della qualifica di difensore da parte dell'ufficio procedente è quella desumibile dal 1° comma dell'art. 133 c.p.p.; ma non senza condizioni, almeno a sommessimo avviso di chi scrive.

Premesso che bene ha fatto la Corte costituzionale ad incidere negativamente sul precedente testo dell'art. 133 co. 1°, rilevando fra altro che, realizzandosi altrimenti una nullità insanabile, « la valutazione dell'incompatibilità non può essere rimessa alla parte che vi ha interesse »; premesso altresì che, di converso, male ha fatto il legislatore a non cogliere l'occasione della sentenza 59/1959 della Corte per riscrivere più chiaramente l'art. 133; rimane da vedere come, allora, può rendersi operante il disposto di questo articolo (limitatamente, sempre, al comma 1°, ossia a situazioni di incompatibilità di più difese da parte di un solo difensore).

Ci sembra possano agevolmente avanzarsi le seguenti tassative ipotesi:

- a) l'incompatibilità viene rilevata dallo stesso difensore: spetterà a

lui segnalargli ad uno dei coimputati (a parer nostro, al secondo in ordine di tempo, se le più nomine non sono state contemporanee, nel qual caso la decisione può essere rimessa anche agli stessi imputati); in ogni caso, o l'avvocato rinuncerà ad uno dei mandati (e allora, se non vi sarà sostituzione fiduciaria, scatterà la già citata ipotesi di nomina d'ufficio ex art. 128 1° comma, per l'imputato rimasto privo di difensore); ovvero uno dei coimputati lo sostituirà con altro difensore di sua fiducia (alle condizioni e con le avvertenze di cui all'art. 133 comma 2°);

b) l'incompatibilità viene rilevata da uno dei coimputati; questi avrà il diritto di procedere alla sostituzione del difensore, e si rientra così nella situazione dell'art. 133 co. 2°; o comunque di segnalare al giudice la situazione, revocando la nomina fiduciaria e provocandone una di ufficio (ancora ex art. 128 co. 1°);

c) infine, l'incompatibilità viene rilevata dal giudice (eventualità assai frequente quando gli imputati sono detenuti e né il difensore comune né essi stessi conoscono ancora la linea difensiva rispettivamente adottata); ebbene in questo caso è preferibile pensare che il giudice, prima d'ogni altro provvedimento, avrà la compiacenza e delicatezza di segnalare l'incompatibilità agli interessati (coimputati ed unico difensore), rimettendo a questi le spontanee decisioni che vorranno adottare (si rientrerà così in una delle ipotesi che precedono); soltanto in caso di loro inerzia, potrà e dovrà revocare d'ufficio una delle nomine, secondo criteri che non possono non ritenersi rimessi al suo prudenziale e discrezionale giudizio.

Ci conforta al riguardo, salvo errore, anche il disposto dell'art. 187 c.p.p. (« Il giudice che rileva una causa di nullità provvede immediatamente ad eliminarla... »), non essendo dubbio che la contemporanea difesa di più imputati, in caso di incompatibilità, si traduce in una sostanziale mancanza di loro effettiva difesa, come già in precedenza abbiamo segnalato e come, d'altronde, ha sottolineato la più volte citata sentenza 59/1959 della Corte costituzionale.

Dobbiamo riconoscere che non commetterebbe abuso di sorta il giudice (od il P.M.) il quale, rilevata l'incompatibilità ex art. 133 co. 1°, non sollecitasse spontanee decisioni degli interessati prima di provvedere a revoca *ex officio*; quello da noi suggerito (ed in realtà, per quanto ci consta, è sempre questo il sistema che viene adottato nella pratica giudiziaria) è espediente di buon gusto e, perché no?, di prevenzione dell'imbarazzo innegabile nel quale si viene a trovare il magistrato che, diversamente, deve revocare la nomina di un difensore comune, scegliendo a quale dei due (o più imputati) conservarlo e quale invece privarlo.

La disamina che precede non attiene però al caso di specie. Essa ci è parsa necessaria per meglio chiarire che la ragione per la quale il giudice istruttore di Bologna non ha provveduto ai sensi dell'art. 133 c.p.p., quanto meno non dichiaratamente a norma di questo articolo, era e rimane l'inapplicabilità analogica della disposizione stessa; ciò anche quale effetto della assoluta eccezionalità di una revoca d'ufficio di nomina di difensore (fiduciaria od ufficiosa).

E' proprio il termine *incompatibilità*, usato dal legislatore nella disposizione esaminata, che non può essere assunto in un significato diverso da quello ivi espresso, cioè di « non conciliabilità di più difese, da parte di un medesimo difensore ».

Possiamo peraltro riferire che né il P.M. richiedente né il G.I. decidente, nel caso di specie, hanno avuto presente l'art. 133; da noi interpellati, ci hanno precisato che non da questa disposizione hanno ritenuto poter fare discendere il provvedimento adottato, ma dal sistema generale, per la palese incompatibilità della contemporanea qualifica, in uno stesso procedimento, di imputato per sé e difensore di altro imputato. Non si vede — hanno aggiunto — come nel corso di un dibattimento possa un avvocato prima rendere il proprio interrogatorio di imputato, poi seguire come difensore l'interrogatorio del coimputato; o durante l'istruttoria dibattimentale, sollevare questioni od eccezioni sia in proprio che per il suo difeso; od infine, nella discussione finale, ascoltare da imputato l'arringa del proprio difensore, e svolgere una sua arringa per il coimputato.

Si tratterebbe, dunque, di una incompatibilità per così dire estetica; sulla quale si può anche convenire. Una situazione processuale, in altri termini, non dissimile da quella, non tanto rara, nella quale si viene a trovare il difensore che ritiene dovere assumere, nello stesso procedimento in cui svolge la difesa, la veste di testimone su circostanze a lui direttamente note e utili per la posizione del proprio assistito. Ma in questi casi è quasi sempre lo stesso difensore a proporre contemporaneamente la propria testimonianza e la rinuncia al mandato defensionale, proprio per non incappare in quell'anti-estetica del mettersi e togliersi e rimettersi la toga, a seconda che in quell'aula del dibattimento assuma, volta a volta, la funzione del difensore o del testimone. Abbiamo detto « quasi sempre », perché talvolta ci è capitato di vedere questo « spogliarello » (addirittura abbiamo assistito ad un procedimento nel quale lo stesso avvocato era denunciante e testimone, come presidente di un certo ente, e difensore di una parte civile). Che buon gusto e senso anche della propria dignità non si concilino con queste sceneggiate, è senz'altro vero; ma che si versi in situazioni di « incompatibilità estetica » legittimanti provvedimenti di revoco d'ufficio del mandato difensivo, in forza di norma inesistente, questo non può sostenersi.

Noi siamo certi che nel caso qui ricordato, l'avvocato imputato (e come lui, anche quelli che successivamente hanno subito analogo trattamento dal medesimo Giudice) avrebbe spontaneamente rinunciato al mandato, se il Giudice gliene avesse lasciato il tempo; siamo certi che non avrebbe accettato di presentarsi a quel Giudice ora in veste di imputato, per rendere il proprio interrogatorio con l'assistenza di un suo difensore di fiducia, ora in veste di difensore del coimputato (ciò, magari, a distanza di pochi minuti). Quanto meno, poteva quel Giudice osservare come si sarebbe comportato l'avvocato, dopo la notifica del solo mandato di comparizione; emettendo in un secondo momento il provvedimento di « revoca » della qualifica di difensore soltanto se l'avvocato non avesse, con la dovuta tempestività, dimostrato la sensibilità che dignità e buon gusto in questi casi suggeriscono.

Ma neppure attraverso queste considerazioni — per tornare al nostro tema — si riesce ad agganciare quel provvedimento ad una previsione normativa che lo consenta e lo imponga.

Il legislatore non ha fornito all'inquirente il potere di rilevare una incompatibilità diversa da quella, unica e tassativa, prevista dall'art. 133 p.p.; ma lo ha dotato di uno strumento assai più incisivo e grave: l'ap-

plicazione provvisoria (meglio dire, anticipata) della pena accessoria della sospensione dall'esercizio della professione (art. 140 c.p.p.).

Come noto, proprio l'Ufficio istruzione di Bologna ha più volte usato questo strumento (di recente, ad esempio, nei confronti dei quattro avvocati del Foro di Roma arrestati nell'ambito delle indagini per la strage del 2 agosto e per reati connessi).

Questo potere è legale. Ma non si può negare che costituisce una gravissima invasione nella sfera di autonomia dell'Ordine professionale. Non a caso esso viene raramente esercitato, preferendo i giudici che emettono atti di imputazione contro avvocati e procuratori informarne il Consiglio di appartenenza, per i relativi eventuali provvedimenti.

Né il ricorso all'art. 140 c.p., in luogo dell'informativa al Consiglio dell'Ordine per le decisioni di competenza, si può giustificare con una presunta debolezza da parte dei Consigli. Per quanto a nostra conoscenza, questi hanno sempre esaminato con obiettività ed impegno ogni singolo caso, e non di rado hanno provveduto alla sospensione cautelare del collega, in attesa dell'esito del procedimento penale.

Certo, non sempre ciò accade. Ad esempio, nessun provvedimento prese il Consiglio di Bologna nei confronti del primo avvocato a carico del quale (dopo anni e anni di pratica disapplicazione dell'art. 140 c.p.) l'ufficio istruzione dispose la pena accessoria della immediata interdizione dall'esercizio professionale. E non ebbe torto il Consiglio, visto che poi quel collega venne assolto in primo (e per lui unico) grado, « per non aver commesso il fatto ».

Ci sembra che il caso esaminato si presti a due conclusioni.

La prima: la revoca ex officio per situazioni di incompatibilità defensionale non previste dalla legge è provvedimento abnorme, ai sensi dell'art. 539 n. 4 c.p.p. Quando si verificano situazioni come quella descritta, il giudice che emette mandato di comparizione può attendere che l'avvocato spontaneamente rinunci al mandato; se ciò non accade, può informare il Consiglio dell'Ordine per i provvedimenti di sua competenza. Soltanto in casi gravissimi, o di estrema urgenza, o di immotivata e prolungata inerzia del Consiglio dovrà — se ne ricorrono tutti gli estremi — provvedere a norma dell'art. 140 c.p.

La seconda: è sempre bene non essere precipitosi nell'adottare provvedimenti, quali che siano, che danneggiano gravissimamente, prima di avere la certezza che siano giusti e necessari. Lo schema logico ed etico della giustizia dovrebbe non allontanarsi mai dalle sequenze del buon giudicare, e cioè: prima conoscere e poi decidere.

Achille Melchionda

GIURISPR

*Profondam
bile efficacia
nei confronti
gere la con
disciplinare
prima rasse
del Distretto
colto le rich
comitato di
liano-romagn
personalment
simazione de
sciplinari svo*

*Non si tratt
segna Forens
Nazionale For
pervengono le
periferici non
pur non ignora
volare contro
determinare i
denza di me
to è proprio
miglioramento
ne, diffondend
logia profess
dei comporta
In un ordin
plinare, che
conoscenza d
le è indispens
(l'esperienza c
law è maestr*

MASSIM

Usò persona

*Viola i d
personale int
togli in visio
di fatto tra il
modo, viene
tra profession
Sanzione*

(Consiglio Or

**Sconto di car
vato compens
Censura.**

*Viola i d
biali di privat
per l'operazio*

GIURISPRUDENZA DISCIPLINARE

Profondamente convinti della insostituibile efficacia didattica e preventiva che nei confronti di tutti gli iscritti può svolgere la conoscenza della giurisprudenza disciplinare di merito, pubblichiamo una prima rassegna, ringraziando i Consigli del Distretto che hanno compreso ed accolto le richieste in tal senso rivolte dal comitato di redazione di Avvocatura Emiliano-romagnola, ed i Colleghi che hanno personalmente curato la selezione e la massimazione dei non pochi procedimenti disciplinari svoltisi negli ultimi anni.

Non si tratta soltanto di integrare la Rassegna Forense edita a cura del Consiglio Nazionale Forense (al quale ovviamente non pervengono le decisioni dei singoli Consigli periferici non impugnate); né ci proponiamo, pur non ignorando anche questo fine, di agevolare confronti e proporzioni capaci di determinare una più omogenea giurisprudenza di merito; il nostro precipuo intento è proprio quello di contribuire ad un miglioramento deontologico della professione, diffondendo la conoscenza della patologia professionale e della non impunità dei comportamenti scorretti.

In un ordinamento, come è quello disciplinare, che rifugge dalla codificazione, la conoscenza del precedente giurisprudenziale è indispensabile perché è in questo modo (l'esperienza degli ordinamenti di common law è maestra al riguardo) che si crea la

fattispecie, anche nella parte squisitamente precettiva.

Il «massimario» che segue (e che confidiamo poter completare col contributo di altri Consigli del Distretto) è anche una seria occasione di riflessione; si rinvergono casi di sanzioni modestissime per comportamenti di notevole gravità, e non sempre sono indicate le particolari attenuanti che possono avere ingenerato una certa generosità di trattamento; ciò potrebbe non giovare alla tutela della immagine esterna del nostro Ordine, pur così giustamente e tradizionalmente geloso della propria autonomia disciplinare.

Noi saremmo grati ai Consigli del Distretto se ci facessero avere anche una significativa rassegna dei provvedimenti di archiviazione e delle pronuncie di assoluzione. Il fine che ci proponiamo, e che sopra abbiamo sintetizzato, non può trascurare la conoscenza delle situazioni di irrilevanza disciplinare: è anche questo un modo per fissare i limiti del lecito e dell'illecito, e quindi per contribuire a fare chiarezza nella responsabilità degli atteggiamenti professionali e privati degli iscritti al nostro Ordine.

La pubblicazione che segue si articola su un duplice criterio: l'ordine alfabetico dei Consigli e la cronologia crescente per ciascuno dei Consigli stessi.

MASSIMARIO

Uso personale di documento ricevuto fiduciarmente da un cliente - Censura.

Viola i doveri di probità e dignità professionali l'avvocato che si avvale per personale interesse (presentazione di istanza di fallimento) di un documento datogli in visione da un suo cliente, al fine di dimostrare l'esistenza di una società di fatto tra il detto cliente ed altre parti assistite dallo stesso legale; questi, in tal modo, viene meno alla lealtà ed alla fiducia che sono il fondamento del rapporto tra professionista e cliente.

Sanzione adeguata è la censura.

(Consiglio Ordini Forensi Bologna, 6 ottobre 1978).

Sconto di cambiali a favore di privati e richiesta di assegni in garanzia e di elevato compenso - Irrilevanza del mancato guadagno per insolvibilità dei debitori - Censura.

Viola i doveri di probità e dignità professionale l'avvocato che sconta cambiali di privati, per di più in difficoltà finanziaria, richiedendo compensi elevati per l'operazione e il deposito di assegni di conto corrente in bianco a garanzia.

La circostanza che lo sconto di cambiali non rientra nei rapporti professionali è irrilevante ai fini della responsabilità disciplinare dell'avvocato, in quanto il suo comportamento non è consono al decoro e alla dignità di un iscritto all'Albo.

E' irrilevante il fatto che l'avvocato non abbia poi percepito utile alcuno, a causa della insolvibilità dei debitori.

Sanzione adeguata è la censura.

(Consiglio Ordini Forensi Bologna, 28 febbraio 1979).

Assunzione di incarico giudiziale contro una parte già assistita in altro giudizio - Censura.

E' insostenibile ed abnorme la posizione dell'avvocato il quale — messo a parte della situazione e della personalità di un cliente — accetta poi la difesa di un terzo nei confronti del cliente stesso determinando, quanto meno, un condizionamento alla propria attività; senza dire delle possibili utilizzazioni di notizie e di aspetti psicologici afferenti alla personalità del cliente.

Sanzione adeguata è la censura.

(Consiglio Ordini Forensi Bologna, 26 marzo 1980).

Incarico da parte di un avvocato ad un laureato in giurisprudenza per attività giudiziali e successivo rifiuto di compenso - Censura.

Viola i doveri di probità e dignità professionali l'avvocato che si avvale dell'attività di un laureato in giurisprudenza (conoscendone tale qualifica) e lo incarica di partecipare ad udienze e depositare atti processuali, non contestandone l'operato e rifiutando anche il rimborso delle spese.

Sanzione adeguata è la censura.

(Consiglio Ordini Forensi Bologna, 15 aprile 1980).

Obbligo di sospensione del procedimento disciplinare a seguito di denuncia all'autorità giudiziaria - Insussistenza - Autonomia del giudizio disciplinare.

Non è sufficiente la presentazione di denuncia all'autorità giudiziaria per fare luogo alla sospensione del giudizio disciplinare, occorrendo invece che risulti l'effettivo esercizio di azione penale da parte del P.M.

L'autonomia del procedimento disciplinare rispetto al procedimento penale consente al Consiglio degli Ordini l'indagine sul comportamento del professionista, al fine di stabilire la sussistenza di infrazione disciplinare.

(Consiglio Ordini Forensi Bologna, 15 aprile 1980).

Omesso esperimento di incarico professionale e comportamento tendente ad ingenerare nel cliente il convincimento di avvenuto inizio di procedimento - Negligenza per smarrimento di documenti - Sospensione per mesi due.

Viola i doveri di probità e dignità professionali l'avvocato che, avendo ricevuto l'incarico di esperire azioni giudiziarie, si fa accompagnare dal cliente presso uffici giudiziari ingenerandogli il convincimento della pendenza di un giudizio in realtà non promosso.

E disciplinarmente responsabile l'avvocato il quale non usi la normale diligenza nell'espletamento del mandato ricevuto, e smarrisca polizze di pegno su preziosi affidategli dal cliente per il relativo rinnovo.

Sanzione adeguata, considerate le più violazioni commesse, è la sospensione dall'esercizio professionale per mesi due.

(Consiglio Ordini Forensi Bologna, 13 maggio 1981).

**Uso di registratore in riunione con colleghi e clienti - Pretesa consuetudine -
Attenuante della incensuratezza disciplinare - Avvertimento.**

Non è consono alle regole deontologiche il comportamento dell'avvocato il quale, ospite di un collega, si presenta nello studio dello stesso munito di un registratore che può essere messo in funzione nel momento cruciale della conversazione.

La necessità della reciproca correttezza vieta che si ingeneri anche il solo sospetto (o pericolo) di una futura concreta registrazione.

Sostenere la normalità di un simile comportamento costituisce scorrettezza nei confronti degli iscritti all'Ordine che tale abitudine non hanno.

E' irrilevante il fatto che la registrazione possa non essere utilizzabile in sede giudiziaria, indipendentemente dal problema della utilizzabilità o meno delle c.d. prove illecite.

Considerato che l'incolpato è alla sua prima mancanza, sanzione idonea appare l'avvertimento.

(Consiglio Ordini Forensi Parma, 26 giugno 1980).

Indebita trattenuta di acconti - Sospensione per mesi due.

Merita la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per un periodo di due mesi il praticante procuratore che abbia omesso di dare giustificazione di fondi avuti da clienti a titolo di deposito, trattenendoli a copertura di pretese prestazioni professionali.

(Consiglio Ordini Forensi Piacenza, 21 ottobre 1977).

Omissione di pattuita attività professionale - Avvertimento.

E' passibile della sanzione disciplinare dell'avvertimento il professionista che, incaricato del patrocinio in vari procedimenti civili, abbia omesso in alcuni di costituirsi in giudizio e, in altri, di trasmettere le necessarie istruzioni al procuratore domiciliatario.

(Consiglio Ordini Forensi Piacenza, 20 ottobre 1979).

Uso di espressioni lesive del prestigio di un magistrato e pubblicità ingiustificata dei relativi scritti - Censura.

E' passibile di censura l'avvocato che in scritti difensivi, e in una lettera diretta al Presidente della Repubblica, abbia usato espressioni irrispettose e lesive del prestigio di un magistrato, dando agli scritti persistente ed ingiustificata pubblicità.

(Consiglio Ordini Forensi Piacenza, 1 dicembre 1979).

Comunicazione al cliente di importo liquidabile da Compagnia di assicurazione in misura inferiore al vero - Avvertimento.

Commette infrazione disciplinare sanzionabile con l'avvertimento il professionista che nel corso di un procedimento per la liquidazione di danno da incidente stradale ha, contro il vero, comunicato al cliente che la transazione poteva concordarsi con la società di assicurazione in un importo, per sorte capitale, inferiore di circa il 10% della somma effettivamente riconosciuta e messa a disposizione dalla Compagnia solvente.

(Consiglio Ordini Forensi Piacenza, 31 maggio 1980).

Attività professionale privata da parte di iscritto nell'elenco speciale - Attenuante per la gratuità della prestazione.

L'iscrizione nell'elenco speciale professionale costituisce una eccezione, rientrando nella norma l'esercizio dell'attività forense soltanto da parte degli iscritti agli Albi.

L'eccezione può trovare una motivazione nell'esigenza dell'Ente pubblico di essere difeso giudizialmente da avvocati dipendenti, esclusivamente per fini istituzionali; non abilita però alla tutela giudiziale e stragiudiziale dei privati.

La gratuità della prestazione e la finalità umanitaria non escludono ma attenuano la responsabilità dell'avvocato, pubblico dipendente ed iscritto nell'elenco speciale, che abbia prestato la sua opera professionale per un privato. (Consiglio Ordini Forensi Ravenna, 3 ottobre 1980).

PARZI

Entro
cura d
che pe
Tribun

Nell
dente
degli a
si —
subire
gati de
tronco
giudizi
la prin
succed
gni e p
prossim
innega
dell'ide
zazione
medes

Non
sia st
appare
profon
siglio
sociazi
li del
vissim
mane
so per
cenda
alquan
con te
to da
cancel

Non
ora, ri
proget
venuti
irrever
rio, qu
renza
la con
ci atte
il mor
ciente
andava

PARZIALE TRASFERIMENTO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI DI BOLOGNA

Entro il 1981 le sezioni civili del Tribunale al Palazzo Orlandini - La Procura della Repubblica si estenderà negli uffici ora dei Giudici Istruttori, che passeranno in quelli delle sezioni civili - Fra cinque anni Pretura e Tribunale civile in via Garibaldi?

Nella più imprevedibile e sorprendente indifferenza della quasi totalità degli avvocati e procuratori bolognesi — cioè di quanti si accingono a subire i disagi più diretti e prolungati della spaccatura in almeno due tronconi dell'attuale sede degli uffici giudiziari di Palazzo Baciocchi — nella primavera di quest'anno si sono succeduti riunioni e incontri e convegni e polemiche per il problema della prossima (nei limiti di una urgenza innegabile) e remota (nelle origini dell'idea e nella auspicabile realizzazione) sistemazione degli uffici medesimi.

Non è peraltro da escludere che sia stata una indifferenza soltanto apparente, e quindi, piuttosto, una profonda fiducia nei colleghi del Consiglio degli Ordini, in quelli della Associazione « Calamandrei », in quelli del Sindacato, in verità tutti attivissimi ed impegnatissimi, per settimane e settimane, nel seguire passo per passo l'evolversi di una vicenda che inizialmente era apparsa alquanto caotica, e (come si dice con termine di moda) *gestita* soltanto da qualche magistrato e qualche cancelliere.

Non riteniamo comunque sia utile, ora, ripercorrere le tappe dei vari progetti, attraverso le quali si è pervenuti ad una decisione che sembra irreversibile. Lo si farà, se necessario, quando alla (apparente) indifferenza subentrerà (prevedibilmente) la consapevolezza del disagio che ci attende per i prossimi anni. Per il momento potrebbe essere sufficiente ribadire che « qualche cosa » andava fatto, e che Consiglio, Asso-

ciamento, Sindacato, hanno ritenuto doveroso che questo « qualche cosa » non si realizzasse senza una partecipazione degli avvocati e procuratori, come si stava profilando.

L'urgenza del provvedere « in qualche modo » era e rimane reale: non ostanti i persistenti vuoti di ruoli e quadri dei vari uffici (tutti al di sotto del previsto, magistrati, cancellieri, segretari, ufficiali giudiziari; basta rileggere il consuntivo all'uopo contenuto nel discorso di inaugurazione dell'anno giudiziario in corso, che questa Rivista ha pubblicato nel fascicolo n. 10), ci si era ridotti ad avere non pochi magistrati del Tribunale civile costretti a condividere la medesima stanza, altri dell'ufficio istruzione penale sparsi in sottotetti e sedi raccoglitriche, altri della Procura della Repubblica rinchiusi in stanzine di pochi metri quadrati; una situazione oggettivamente insopportabile per tutti, anche per i c.d. « utenti della giustizia », sui cui interessi si scaricavano i rinvii plurimensili fra una udienza e l'altra.

L'immobile di via Garibaldi? Sì, pur tra mille difficoltà rimane la soluzione ottimale, alla quale non si intende rinunciare. Ma soltanto lo sgombero (per non dire dei problemi di finanziamento e progettazione dei necessari lavori di adattamento) è ancora una specie di gioco ad incastro: le scuole medie S. Domenico. (accesso dall'omonima piazza) possono trasferirsi in una nuova sede se e quanto questa sarà resa disponibile da altri trasferimenti, a loro volta legati a diversi traslochi; e così per le scuole tecniche-

commerciali del Pier Crescenzi (accesi dalla via Garibaldi e da piazza dei Tribunali). Il progetto non è accantonato, anzi il Comune di Bologna ha confermato l'impegno di consentire l'occupazione definitiva di questo immobile, per la sistemazione degli uffici giudiziari destinati ad occuparlo (Pretura e Tribunale Civile), entro cinque o sei anni.

Si è dovuta accettare così una soluzione provvisoria e, scartatene alcune altre ritenute peggiori soprattutto dalle rappresentanze degli avvocati, si è optato per quella di Palazzo Orlandini.

Dopo le ferie estive (in verità questo era apparso il periodo più indicato per il trasloco, ma soprattutto le assenze del personale indispensabile, nel mese di agosto, hanno determinato lo slittamento di uno/due mesi), presumibilmente dunque fra settembre e ottobre, saranno trasferite le sezioni civili del Tribunale (magistrati istruttori e cancellerie), A quanto si sa, rimarrà invece a Palazzo Baciocchi la Presidenza del Tribunale, come pure la cancelleria centrale (iscrizioni a ruolo, forse anche udienze collegiali, volontaria giu-

risdizione, provvedimenti d'urgenza, decreti ingiuntivi, eccetera).

Per il momento non possiamo essere più precisi. Manca anche, proprio ora, un interlocutore responsabile, essendo tuttora vacante la Presidenza del Tribunale. Difficoltà, dubbi, perplessità si affollano: sarà accettata la richiesta degli avvocati di istituire una « succursale » della casa centrale per il sempre angoscioso problema delle copie? Si riserverà agli avvocati una stanza per riunioni ed incontri? Si fisseranno calendari di udienza compatibili col lavoro civile degli altri Uffici (Pretura, Corte d'Appello; sezioni del lavoro, sezione fallimentare, ecc. ecc.)? Rimarranno alla « centrale » le questioni famigliari (separazioni e divorzi)?

Pur con la migliore volontà, le difficoltà non saranno poche. Coraggio, colleghi civilisti e giovani procuratori: lo si è sempre detto, del resto, che la nostra professione non è fatta solo di testa, ma anche (e molto) di gambe. I prossimi anni ne daranno la più intensa dimostrazione...

Il S
« centr
mesi d
riserva
scusse

Il
a Bolo
tore le
duto a
è scati
merite
fession

Ci
opinio
ticular
o che

I
ne; co
realtà
« ques
rispos
del pr
(evid
« stran
pio: 4
e solt
rispor

1), 2)

4) Es

5) Ti

6), 7

L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE IN UN SONDAGGIO DI OPINIONE DEI PRATICANTI PROCURATORI

Il Sindacato Avvocati e Procuratori di Modena, su intese raggiunte col « centro studi » della Fe.S.A.P.I., ha messo a punto e distribuito, nei primi mesi di quest'anno, un *questionario* sul tema « L'accesso alla professione », riservato ai praticanti procuratori; le risposte sono state analizzate e discusse in un interessante convegno indetto a Modena il 30 maggio.

Il questionario è stato distribuito anche ai praticanti procuratori che a Bologna hanno seguito il corso di preparazione per l'esame di procuratore legale. Un collega del sindacato bolognese, Flavio Chiussi, ha provveduto a coordinare le risposte, rilevandone percentuali ed integrazioni. Ne è scaturito così un documento riassuntivo di estremo interesse, veramente meritevole di pubblicazione ma soprattutto (per chi ha a cuore la professione e le sue future prospettive) di meditazione.

Ci limitiamo a riferire i punti più significativi di questo sondaggio di opinione, omettendo dai 37 quesiti proposti quelli che non toccano particolari problemi (luogo di residenza, data di nascita o di laurea, ecc.) o che riguardano esclusivamente l'attività sindacale.

I dati che seguono provengono da 48 praticanti (26 uomini e 22 donne; come si vede, è altissima la percentuale femminile rispetto ad una realtà trascorsa assai diversa). Stranamente, non tutte le domande del « questionario » hanno ottenuto risposta; in particolare non quelle (le risposte hanno oscillato da 38 a 42) concernenti l'attività professionale del praticantato e quindi dei rapporti con « capo-studio » o con clienti (evidentemente, non tutti i rispondenti frequentano uno studio), ma lo « strano » che abbiamo usato riguarda proprio le oscillazioni. Ad esempio: 48 risposte alle domande n. 9 e n. 16, 46 alle domande n. 10 e n. 11, e soltanto 38 risposte alla domanda n. 24. In termini di *percentuali* su 48 rispondenti, comunque, i risultati sono stati i seguenti.

1), 2), 3) (*omissis*)

4) Estrazione sociale della famiglia:

— agricoltori	8,5%
— liberi professionisti	20,8
— impiegati	33,4
— operai	6,3
— industriali, commercianti	20,8
— artigiani	—
— altri	10,4

5) Tipo di studio seguito:

— classico	58,3%
— scientifico	16,7
— tecnico	22,9
— altri	2,1

6), 7) (*omissis*)

- 8) *Per quali motivi hai scelto la professione forense?*
- padre o parente avvocato 14,6%
 - interesse di studio 81,2
 - per caso 4,2
- 9) *Indicazioni seguite per l'inserimento in uno studio legale:*
- famigliari 41,7%
 - altre 58,3
- 10) *Tipo di studio in cui svolgi la pratica:*
- individuale 76%
 - associato 24
- 11) *Specializzazione dello studio:*
- civile 39,1%
 - penale 6,6
 - amministrativo 2,2
 - civile e amministrativo 4,3
 - civile e penale 30,4
 - tributario 2,2
 - altro 2,2
 - diversi insieme 13,4
- 12) *Sei iscritto ad altri Albi?*
- si 13%
 - no 87
- 13) *Hai tentato o ti proponi di tentare altri concorsi?*
- si 44,5%
 - no 55,5
- 14) *Continui la preparazione giuridica?*
- si 100%
- modi e finalità:
- frequentando corsi 12,5%
 - studiando 37,5
 - entrambi 50
 - per sostenere l'esame da procuratore 58
 - per altri scopi 4
 - entrambi 38
- 15) *Prepari già una specializzazione?*
- si 27%
 - no 73
- 16) *Svolgi effettivamente pratica presso uno studio legale?*
- si 73%
 - no 27

- 17) *E' questa la tua occupazione prevalente?*
- si 63%
 - no 37
- 18) *Sei tuttora nello studio nel quale iniziasti la pratica?*
- si 69%
 - no 31
- se « no », perché:
- passato ad impiego fisso 43%
 - per meglio studiare 14
 - varie 21
 - insoddisfatto della pratica 14
 - non risposto 7
- 19) *Ore quotidiane dedicate all'attività professionale:*
- da 6 a 10 55 %
 - da 3 a 6 17
 - da 1 a 2 9,5
- 20) *Hai contatti diretti con i clienti dello studio?*
- si 38%
 - no 31
 - soltanto con alcuni 30
- 21) *Ti vengono affidate pratiche da trattare autonomamente?*
- si 50%
 - no 31
 - le più facili 19
- 22) *Hai la possibilità di seguire i tuoi clienti?*
- si 60 %
 - no 22,5
 - alcuni soltanto 17,5
- se « no », perché:
- li segue l'avvocato 25%
 - non ho clienti 25
 - motivi di studio 25
 - altri 25
- 23) *Sei retribuito?*
- no 63,4%
 - si 36,6%
- dei quali ultimi:
- a forfait 27 %
 - a percentuale 13
 - solo procuratorie 0
 - intero compenso pratica 27
 - stipendio mensile 27
 - altri 6

se a stipendio mensile, indicane l'entità:

— L. 200.000	66,6%
— L. 100.000	33,3

comunque mediamente al mese ricevi:

— c/a L. 500.000	25 %
— c/a L. 250.000	50
— varie e diverse	25

24) Quali mansioni svolgi nello studio?

(38 risposte sui 48 questionari pervenuti):

— collaboratore	50 %
— procuratore d'udienza	10,5
— entrambi	29
— segretario	2,6
— segretario e procuratore	2,6
— collaboratore, procuratore, segretario	5,3

25) Il titolare dello studio ti dà sufficiente preparazione e qualificazione professionale?

— si	79,5%
— no	20,5

dei quali:

per indisponibilità	37,5%
— per mancanza di tempo	50
— per entrambi	12,5

26) Sei soddisfatto del tuo rapporto col titolare di studio?

— si	85%
— no	15

dei quali

— per motivi personali ed umani	83%
— per motivi vari	17

27) Hai già sostenuto l'esame da procuratore?

— si	8%
— no	92

28) (omissis)

29) Ritieni l'attuale esame da procuratore idoneo mezzo di selezione?

— si	17%
— no	83

30) Ritieni opportuno il « numero chiuso »?

— si	30%
— no	70

31) Una
versit

32) (omis

33) Appro
profes

34) Tenut

31) Una preparazione professionale specifica può iniziare già dall'università?

— si	85%
— no	15

32) (omissis)

33) Approvi l'istituzione di un corso di preparazione per una qualificazione professionale?

— si	98%
— no	2

34) Tenuto da chi?

— avvocati	32%
— docenti universitari	6
— magistrati	2
— tutti e tre	25
— avvocati e magistrati	19
— avvocati e docenti	15

35), 36), 37) (omissis).

NEO-LAUREATO CERCA (PER ISCRITTO) UNO STUDIO PER LA PRATICA PROFESSIONALE

Un segno dei tempi?

Gli avvocati ed i procuratori (almeno quelli di Bologna, se è vero, come le statistiche lasciano pensare, che nelle altre città della nostra Regione la situazione è assai meno drammatica) sanno che non passa mese senza che un neo-laureato, o talvolta un prossimo laureando, non bussì alla porta del loro studio per chiedere se è possibile essere accolto come praticante.

Per l'esattezza, le cose non vanno così semplicisticamente, cioè non è proprio che all'improvviso un giovanotto od una signorina, freschi di laurea, càpitino come casualmente in istudio; il più delle volte la visita è preannunciata, caldeggiata, raccomandata, sollecitata, supplicata, dal comune amico, o conoscente, o lontano parente; oppure dal cliente importante od influente, dal collega, dall'ex professore delle scuole medie, dal vicino di casa.

Guai a cedere al primo attacco, dicendo che « no, non ho posto, non saprei come fare », ma « va bene, se si tratta di un semplice colloquio, uno scambio di idee orientativo, sì, sono a disposizione ». Ti ritrovi davanti ad un paio di occhi sgranati, supplichevoli, imploranti; ti senti raccontare quanti bei voti c'erano in quel libretto universitario, quanti professori avevano espresso complimenti e preannunciato un sicuro avvenire professionale; e quanto profonda ed antica sia la vocazione; e come sarebbe sufficiente anche il solo portare la borsa, scambiare ogni tanto qualche idea, sfogliare almeno vecchi fascicoli; così, tanto per imparare qualcosa. Ad esempio, « scusi, avvocato, ma come si fa un atto di precetto? perché, vede, ho capito benissimo in che cosa consiste, ma proprio non sono riuscito a farmi una sia pur vaga idea di come vada compilato, e preparato, e sottoscritto, e notificato ».

Ma fino a tanto, ciascuno di noi è, poco o molto, bene o male, da tanto o da poco, preparato. In qualche modo se ne viene fuori, senza compromettere un proprio impegno, e senza scontentare il « mandante ».

Pochissimi invece, forse nessuno, erano preparati a ricevere la lettera-circolare che l'8 giugno 1981 ha spedito a tanti di noi un neo-laureato. Quella lettera che diceva:

Spett. Studio Legale.

Con la presente informo che, essendomi recentemente (nel marzo 1981) laureato in Giurisprudenza, avrei interesse a frequentare uno Studio Legale, per migliorare la mia formazione culturale e professionale e per poter dare l'esame di procuratore legale.

Ovviamente sarei disposto a rinunciare a qualunque forma di corrispettivo e ad assumermi gli eventuali oneri assicurativi.

Qual
scuno pu
di livello
Tutto
realtà. C
migliare,
di uno «
la lettera
Qual
siffatte,
tri — ne
questo s
reato. S
sua esis
cuno fors
così grav
e vedere
Sarà

*Qualora codesto Studio sia interessato alla proposta
mi firmo*

dott. X. Y.

via Tal de' Tali

Colgo l'occasione per presentare i miei ossequi.

(firma)

Quali sentimenti ha suscitato questa lettera? Quali considerazioni ciascuno può trarre? Quali riflessioni, non esclusivamente personali, ma anche di livello sociale, economico nazionale, politico?

Tutto molto agevole, molto comodo, molto semplicistico. Rimane una realtà. Chi non sa come cominciare, perché non ha trovato l'amico, il familiare, il comune conoscente, nessuno in grado di fargli aprire la porta di uno « studio legale », non ha evidentemente altro mezzo che questo: la lettera-circolare spedita a indirizzi tratti dall'elenco del telefono.

Qualcuno dirà che non bisogna assolutamente incoraggiare situazioni siffatte, creando « precedenti » che potrebbero poi non più arrestarsi; altri — ne siamo certi — severamente censurerà la nostra iniziativa, cioè questo spazio spontaneamente dato alla lettera-circolare di quel neo-laureato. Qualcuno, forse, che quella lettera non aveva ricevuto, e che della sua esistenza verrà a conoscenza soltanto leggendo queste righe, qualcuno forse penserà che non è col filosofeggiare che si risolvono problemi così gravi, e ci chiederà nome e indirizzo del neo-laureato per conoscerlo e vedere che cosa, in concreto, potrà fare per lui.

Sarà questo « qualcuno » — crediamo — nel giusto e nel saggio.

a. m.

I TEMI DEGLI ESAMI DI PROCURATORE PER L'ANNO 1981

I° TEMA: « Diritto civile e diritto amministrativo ».

Esposti i principi relativi alla responsabilità extracontrattuale del privato in diritto civile e della Pubblica Amministrazione in diritto amministrativo, trattate in particolare dei casi di esclusione della responsabilità della Pubblica Amministrazione per fatto del funzionario.

II° TEMA: « Procedura civile e procedura penale ».

La competenza nel processo civile ed in quello penale. Criteri distintivi tra regolamento di giurisdizione e regolamento di competenza. Dite se la connessione soggettiva sia o meno ideonea a determinare lo spostamento della competenza territoriale.

SUL CONTRIBUTO 1980 PER LA CASSA DI PREVIDENZA

Avvocati e procuratori legali di Bologna si sono riuniti in informale ma nutrita assemblea il 24 giugno 1981, per individuare un criterio valido per tutti a proposito della opinabile misura di « autoliquidazione » del contributo previdenziale relativo all'anno 1980. A conclusione dell'assemblea i presenti sono pervenuti alla seguente

DECISIONE

1) Per l'autoliquidazione del contributo dovuto alla cassa di previdenza per l'anno 1980 si deve applicare il sistema di calcolo previsto per l'anno 1979, provvedendosi al relativo pagamento mediante le due rate del 1° luglio e del 31 dicembre c.a.

2) Non sono configurabili estremi di infrazione disciplinare (ai sensi dell'art. 17, 5° comma, l. 20-9-1980, n. 576) nell'autoliquidazione del contributo dovuto per l'anno 1980 effettuata secondo la modalità e nella misura di cui al precedente punto 1), essendo questione controversa la determinazione del sistema di calcolo del detto contributo.

3) Auspica che il Consiglio degli ordini forensi di Bologna si uniformi agli orientamenti sopra espressi.

Ci consta che alle medesime conclusioni, e quindi al medesimo orientamento, sono pervenuti anche i colleghi degli altri Fori del nostro Distretto.

SANCTUS IVUS BRETO ERAT

L'insegnamento universitario, avendo una natura critica e problematica, risente più di quello impartito nelle scuole medie superiori — che invece mira a trasmettere un determinato numero di certezze — della necessità di trovare spunti originali. Un momento delicato si ha, per esempio, all'inizio del corso, stante il rischio di incorrere in formulazioni inutilmente retoriche o troppo banali e di deludere così l'uditorio, perdendone l'attenzione e la stima.

Lungo gli anni ho visto superare più o meno brillantemente tale difficile momento da parte di diversi professori, di uno dei quali — forse anche perché amico oltre che maestro — conservo un ricordo particolarmente netto e piacevole. Infatti, una volta, egli dette l'avvio all'anno accademico — la materia si collocava nel campo comparativo — con un insolito esperimento di comparazione giuridica.

E' noto che la professione forense, più di altre, viene bersagliata, in Italia come all'estero, con proverbi e motti piuttosto pungenti. Perciò il mio maestro ed amico chiese a noi assistenti e agli allievi di ricordare ed esporre le cattiverie dirette agli avvocati sotto forma di proverbio in modo da comparare quelle italiane con quelle straniere. E cominciò lui stesso con: « *Advocatus sed non latro res mirabili populo* ».

Ne vennero fuori delle belle: secondo i tedeschi, gli avvocati e i giuristi in genere sono addirittura cattivi cristiani (*Juristen sind buse christen*); i milanesi, poi, sono d'accordo con i russi nel sostenere che un topo in bocca al gatto ha davanti a sé prospettive migliori di quelle che può avere un uomo che si affida all'avvocato; i francesi invece si limitano a sostenere che il patrono degli avvocati, sant'Ivo, era bretone (« *Sanctus Ivus breto erat* »).

Quest'ultima affermazione, però, non mi era (e non mi è) chiara. Vero è che in Francia i bretoni sono considerati buoni e bravi, ma un po' testardi. Ove sia questo il criterio esplicativo e sempreché il modello sia Sant'Ivo, la frase, più che a rimprovero, suonerebbe ad elogio della categoria forense. Alla santità di vita, all'intelligenza superiore e alla vastissima cultura generale e giuridica, infatti, Sant'Ivo univa sì una certa qual testardaggine, ma intesa come serietà e scrupolosità di difesa spinte fino alle estreme conseguenze, spinte cioè fin dove solo un Santo — impegnato in pieno XIII secolo nel patrocinio dei poveri e dei deboli — poteva arrivare. Ne fanno fede le ampie notizie che sulla sua vita si possono attingere a diverse fonti e lo dimostrano anche i « comandamenti dell'avvocato », da Lui formulati e costituenti il primo vero trattato di deontologia giuridica della storia. Rileggerli, come la Confederazione Sindacale degli Avvocati di Francia virtualmente propose in occasione del X Congresso Internazionale di Diritto Comparato (Budapest 23-28 agosto 1978), può portare a scoprire che dopo 7 secoli essi nulla hanno perso della loro freschezza e del loro alto contenuto morale, può far trovare motivi di meditazione e di sprone ad essere migliori, può infine indurre a riflettere sul fascino che nonostante tutto questa nobile professione continua ad esercitare.

I - Nessun avvocato accetterà la difesa di cause ingiuste perché esse sono perniciose per la coscienza e per il decoro.

II - L'avvocato non deve gravare il suo cliente di spese eccessive.

III - Nessun avvocato deve usare mezzi illeciti o ingiusti per difendere le cause affidategli.

IV - L'avvocato deve trattare gli stessi affari di ciascun cliente come se fossero suoi affari personali.

V - L'avvocato non deve risparmiare tempo né lavoro per ottenere il trionfo della causa patrocinata.

VI - Nessun avvocato deve accettare più cause di quelle consentitegli dal tempo a disposizione.

VII - L'avvocato deve amare la giustizia e l'onore come la pupilla dei suoi occhi.

VIII - L'avvocato deve risarcire il cliente per i danni prodottigli con ritardi o negligenza.

IX - Per fare una buona arringa l'avvocato deve essere veritiero, sincero e logico.

X - L'avvocato deve pregare Dio di aiutarlo perché Dio è il primo tutore della Giustizia.

Dott. Proc. Bruno Cardani

Il di
tosi o
cato
di se
può s
to. Le
non è
guito
discor
te all

P
arriva
di ag

A
che, c
di in
non è
lavoro
speci
dizior

F
devo
giust
anche
ment
indifi
diper

pare
prepa
solta
infor

tend
scor
anco
purta
vitti
pevo

no p
l'usc
ligen
cioè

DEL CORAGGIO E DELLA COERENZA

Intervista involontaria con finale a sorpresa

Il dialogo che riportiamo — svolto occasionalmente fra un avvocato ed un magistrato, presidente di sezione di Tribunale penale — può sembrare, ma non è inventato. Le espressioni usate possono non essere proprio quelle di seguito trascritte, ma il senso del discorso è esattamente rispondente alla verità.

Si omette l'avvio dell'incontro, relativo ai problemi di eccessivo carico di lavoro per i Tribunali penali, alla depenalizzazione segnatamente in materia colposa, e così via; ciò che interessa è lo scambio di vedute sulla specifica questione della responsabilità penale in tema di infortuni sul lavoro.

Pres. - Più sono costretto ad occuparmi, per i tanti processi che ci arrivano in Tribunale, di questa materia, più mi rendo conto che è tempo di aggiornare l'ottica che per anni ci ha guidato nel giudicare questi casi.

Avv. - Sono d'accordo. Anche io, pur sensibile alla forza delle statistiche, che vogliono l'Italia all'apice dei Paesi industrializzati con il numero di infortuni sul lavoro, soprattutto quelli mortali, ho l'impressione che non è più equo considerare sempre e soltanto responsabile il datore di lavoro. Si finisce col trattare il lavoratore come un incapace mentale, una specie di sottosviluppato e ritardato, non in grado di autotutelarsi in condizioni di normale adempimento della sua attività.

Pres. - Esatto. E' proprio in questo senso che anche i giudici penali devono, a mio parere, rivedere la loro concezione in materia. Anni fa era giusta ed inevitabile una politica processuale ispirata al massimo rigore, anche perché l'operaio era meno preparato, era meno protetto, e veramente più esposto ad infortuni cagionati da insensibilità o, peggio, da indifferenza del datore di lavoro, per uno sfruttamento irresponsabile del dipendente.

Avv. - E' vero, i tempi sono cambiati; oggi l'analfabetismo sta scomparendo, la soglia della cultura media si è alzata; anche l'esperienza e la preparazione professionale sono assai migliorate. Condannare sempre e soltanto il datore del lavoro significa anche incentivare, indirettamente, gli infortuni dovuti ad eccesso di disattenzione da parte del lavoratore.

Pres. - E' proprio quanto si è rilevato ieri mattina in Tribunale, discutendone fra noi giudici in camera di consiglio. In fondo, se il nostro discorso in questo momento è arrivato a questi aspetti, è anche perché sono ancora impressionato dal caso di ieri. Ci siamo occupati di un infortunio purtroppo mortale, ma così chiaramente dovuto ad esclusiva colpa della vittima, da imporre proprio una rimediazione di certi atteggiamenti colpevolisti che, per così dire, gridano vendetta.

Avv. - Ha ragione, presidente. Anche se rari, vi sono dei casi che fanno pensare più a «suicidi colposi» che a responsabilità esterne. Anche l'uso degli strumenti di lavoro in fondo richiede sempre un minimo di diligenza ed accortezza da parte dell'operatore; e soprattutto un uso corretto, cioè non arbitrario od abnorme, della macchina.

Pres. - Ecco, è come nel caso di ieri. E' emerso un grado di colpevolezza talmente macroscopico da parte del lavoratore, da aver fatto pensare quasi ad un suicidio volontario, perché altrimenti l'accaduto non si poteva spiegare in nessun modo logico.

Avv. - Eh sì, vi sono casi proprio al di là del limite del comprensibile. E, mi dica, allora ieri avete poi assolto il datore di lavoro imputato di quell'omicidio?

Pres. - No. Lo abbiamo condannato, naturalmente...

**Pubblicazione trimestrale dell' U.R.C.O.F.E.R.
(Unione Regionale dei Consigli degli Ordini Forensi
dell'Emilia-Romagna)**

redazione:

Ordine Avvocati e Procuratori - Bologna
Palazzo di Giustizia - piazza dei Tribunali
tel. (051) 582157

comitato di redazione:

U.R.C.O.F.E.R.	- Pietro Ruggieri
BOLOGNA	- Ruggero Benini
FERRARA	- Umberto Volta
FORLI'	- Pierpaolo Gugnoni
MODENA	- Giorgio Giusti
PARMA	- Franco Magnani
PIACENZA	- Fabrizio Lucchini
RAVENNA	- Lorenzo Bucchi
REGGIO EMILIA	- Giacomo Bondoni
RIMINI	- Sergio De Sio

coordinatore:

Sandro Giacomelli

segretario:

Lelio Zappoli

direttore responsabile: **Achille Melchionda**

Registrazione Tribunale Bologna 1-12-1978 n. 4691

Tipografia COMPOSITORI - Viale XII Giugno, 1 - Bologna